TEORIA E PRASSI DELLA GIUSTIZIA PENALE CONTEMPORANEA

II

Direttori

Alfredo Bargi Università degli Studi di Palermo

Alfonso Maria Stile Sapienza Università di Roma

Vincenzo Roberto Garofoli Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Comitato scientifico

Leonardo FILIPPI Università degli Studi di Cagliari

Antonio SCAGLIONE Università degli Studi di Palermo

Enrico Antonio Marzaduri Università di Pisa

Giulio Garuti Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Giovanni Canzio Corte Suprema di Cassazione

Mariavaleria Del Tufo Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Stefano Manacorda Frosini Seconda Università degli Studi di Napoli

Andrea R. Castaldo Università degli Studi di Salerno

Gennaro Vittorio De Francesco Seconda Università degli Studi di Napoli

Piermaria Corso Università degli Studi di Milano

TEORIA E PRASSI DELLA GIUSTIZIA PENALE CONTEMPORANEA



La collana avrà di mira l'analisi dei più attuali temi di "diritto vivente", conseguenti all'evoluzione delle fattispecie penali tradizionali e all'introduzione di nuove figure di illecito penale nei diversi settori del diritto (diritto penale commerciale, bancario, ambientale, transazionale, eccetera), non sempre in sintonia con i principi penali generali e con i correlati valori costituzionali, chiamati in causa dalle nuove forme di prevenzione e di repressione poste in campo dal legislatore per contrastare i più diffusi fenomeni criminali.

Nella medesima ottica troveranno ospitalità contributi di ricerca ed analisi di diritto processuale penale, volti a verificare il grado e le caratteristiche del mutato rapporto tra diritto sostanziale e processo penale, del nuovo volto della prova penale determinato dal sottosistema processuale del "doppio binario", e dalla strisciante contaminazione del complessivo sistema processuale in ragione dei nuovi obiettivi del diritto penale securitario.

In tale ambito verrà portata l'attenzione sulla diffusione di "scorciatoie" probatorie e di flessibilità interpretativa che connotano il sistema delle misure di prevenzione, soprattutto di quelle patrimoniali.

I contributi, di carattere non descrittivo ma problematico, saranno incentrati sull'analisi critica della giustizia penale contemporanea, nell'ambito della giurisprudenza nazionale e sovranazionale raffrontate alle diverse teoriche tradizionali e quelle prospettate dai più recenti studi ed approdi della dottrina.

Gabriele Donatiello

Le misure alternative alla detenzione

Norma e prassi Seconda edizione

Prefazione di Massimo Lucianetti





www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXX Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

> www.gioacchinoonoratieditore.it info@gioacchinoonoratieditore.it


> > via Vittorio Veneto, 20 00020 Canterano (RM) (06) 45551463

ISBN 978-88-255-3169-5

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell'Editore.

I edizione: maggio 2017 II edizione: ottobre 2020



Indice

- 15 Prefazione Massimo Lucianetti
- 19 Presentazione
- 21 Prefazione alla seconda edizione

23 Capitolo I

Principi costituzionali e principi direttivi dell'ordinamento penitenziario

I.I. Principi costituzionali e trattamento penitenziario, 23 - I.2. L'individualizzazione della pena. Il problema del giudicato sulla pena, 24.

27 Capitolo II

Le misure alternative alla detenzione

2.1. La legge 26/7/1975, n. 354 e le modifiche legislative sopravvenute, 27.

35 Capitolo III

Le misure alternative "ad applicazione anticipata" (art. 656 c.p.p.)

3.1. Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, 35-3.2. Definizione agevolata dei procedimenti per i condannati liberi a pene non superiori ad un anno e sei mesi (art. 678, c. 1–ter c.p.p.), 38-3.3. Problemi interpretativi e difficoltà applicative, 40-3.4. L'art. 656 c.p.p. in relazione alla semidetenzione e alla libertà controllata, 40-3.5. Limiti alla sospensione del decreto di esecuzione dell'ordine di carcerazione. Divieto di reiterare l'istanza di sospensione, 41-3.6. Eccezioni alla regola della sospensione dell'ordine di esecuzione, 42-3.7. Sospensione d'ufficio dell'esecuzione della pena in casi particolari, 49-3.8. Sospensione d'ufficio per il condannato in regime di arresti domiciliari (art. 656, c. 10 c.p.p.), 51-3.9. Questioni procedurali, 53.

59 Capitolo IV

L'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.) e in casi particolari (art. 94 d.P.R. n. 309/1990)

4.1. L'affidamento in prova al servizio sociale. Presupposti. Revoca. Esito della prova, 59-4.2. L'affidamento in prova con osservazione della personalità in istituto (art. 47, c. 2 ord. pen.). Applicazione provvisoria dell'affidamento in prova (art. 47, c. 4 ord. pen.), 69-4.3. L'affidamento in prova senza osservazione della personalità in istituto (artt. 47, c. 3 e c. 4 ord. pen. e 656 c.p.p.), 72-4.4. Il giudizio prognostico. Parametri valutativi, 72-4.5. Esecutività in un paese dell'Unione Europea dell'affidamento in prova al servizio sociale. Condannato irreperibile. Straniero extracomunitario, 80-4.6. L'affidamento in prova in casi particolari. Presupposti. Esito della prova. Revoca, 84-4.7. Le modalità di accesso alla misura dell'affidamento terapeutico, 91-4.8. Questioni procedurali, 93-4.9. La sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 90 d.P.R. n. 309/1990, 94.

99 Capitolo V

La detenzione domiciliare (art. 47—ter ord. pen.) e la detenzione domiciliare speciale (art. 47—quinquies ord. pen.)

5.1. La detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47–ter ord. pen., 99 – 5.2. La detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47–ter c. 01 ord. pen. per gli ultrasettantenni, 100 – 5.3. La detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47–ter c. 1 ord. pen., 102 – 5.4. La detenzione domiciliare biennale ai sensi dell'art. 47–ter, c. 1–bis ord. pen., 105 – 5.5. La detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47–ter, c. 1–ter ord. pen., 107 – 5.6. Le modalità di accesso alla misura della detenzione domiciliare e di controllo nell'esecuzione, 113 – 5.7. La revoca sanzionatoria e la revoca obbligatoria, 117 – 5.8. La detenzione domiciliare "speciale" (art. 47–quinquies ord. pen.), 125 – 5.9. Modalità di attuazione, 128.

131 Capitolo VI

Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art. 47–quater ord. pen.)

6.1. Condizioni di applicabilità delle misure alternative, 131.

133 Capitolo VII

La semilibertà (art. 48–50 ord. pen.)

7.1. La semilibertà. Semilibertà cd. sostitutiva o immediata e pene brevi (art. 50, c. 1 e 6 ord. pen.), 133 – 7.2. Semilibertà cd. trattamentale e pene di lunga

durata (art. 50, c. 2 — primo periodo — ord. pen.), 135 – 7.3. Semilibertà cd. surrogatoria e pene detentive non superiori a tre anni (art. 50, c. 2 — terzo periodo — ord. pen.), 139 – 7.4. Sospensione e revoca del regime di semilibertà, 140.

143 Capitolo VIII

La liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.)

8.1. La liberazione anticipata. Partecipazione all'opera di rieducazione. Criteri, 143-8.2. La riduzione di pena come strumento del trattamento progressivo, 151-8.3. Il presupposto dell'attualità dello stato di detenzione, 152-8.4. Liberazione anticipata, affidamento in prova al servizio sociale, liberazione condizionale, libertà controllata, sorveglianza speciale. L'affidamento terapeutico, 154-8.5. Concezione atomistica e concezione unitaria nella valutazione dei tempi di riduzione della pena, 158-8.6. Computo del semestre. Cumulo dei periodi di detenzione, 161-8.7. La revoca del beneficio della riduzione di pena, 162-8.8. L'ordinanza di rigetto "allo stato" dell'istanza di riduzione di pena, 166-8.9. Questioni procedurali, 168-8.10. Liberazione anticipata speciale, 171.

181 Capitolo IX

La liberazione condizionale (art. 176 c.p.)

9.1. La liberazione condizionale. Premessa. Presupposti, 181 - 9.2. Ravvedimento del reo, 181 - 9.3. Decorso del tempo di espiazione prescritto, 183 - 9.4. Risarcimento del danno, 184 - 9.5. Obbligo di concessione della liberazione condizionale, 186 - 9.6. La revoca della liberazione condizionale, 187 - 9.7. Liberazione condizionale e libertà vigilata. Estinzione della pena. Natura del beneficio, 189.

191 Capitolo X

Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà (art. 51–bis ord. pen.)

10.1. Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà (art. 51–bis ord. pen.). Pronuncia del Magistrato di Sorveglianza, 191 – 10.2. Sospensione cautelativa delle misure alternative (art. 51–ter ord. pen.). Provvedimento sospensivo del Magistrato di Sorveglianza e accertamento definitivo del Tribunale di Sorveglianza, 193.

197 Capitolo XI

Divieto di concessione dei benefici (art. 4-bis ord. pen.)

11.1. Divieto di concessione dei benefici (art. 4-bis ord. pen.), 197 – 11.2. L'art. 4-bis ord. pen. e le misure alternative alla detenzione, 210 – 11.3. L'art. 4-bis ord. pen. e il reato tentato, 213 – 11.4. L'art. 4-bis ord. pen. e il cu-

mulo di pene. Scioglimento del cumulo, 214 – II.5. Collegamenti con la criminalità organizzata. La prova, 218 – II.6. Gli artt. 58–ter e 323–bis, c. 2 c.p.p. e l'art. 4–bis, c. 1 ord. pen., 219 – II.7. La condotta collaborativa, 221 – II.8. L'art. 16–nonies della legge 15 marzo 1991, n. 82 e succ. mod. Condizioni di ammissibilità. Condizioni di ammissibilità, 226 – II.9. Collaborazione importante e ravvedimento. Collegamenti con la criminalità organizzata, 229 – II.10. La collaborazione secondo la previsione dell'art. 58–ter ord. pen. e dell'art. 16–nonies, 231 – II.II. Modifica e revoca dei benefici. Competenza, 232.

235 Capitolo XII

Divieto di concessione dei benefici (art. 58-quater ord. pen.)

12.1. Divieto triennale di concessione dei benefici, 235 – 12.2. Divieto quinquennale di concessione dei benefici. Revoca. Esclusioni, 242 – 12.3. Le preclusioni dei commi 4 e 7–bis, 243.

249 Capitolo XIII

Sospensione condizionata della pena detentiva nel limite massimo di due anni, cd. "indultino" (legge 1 agosto 2003, n. 207)

13.1. Presupposti dell'istituto, 249 – 13.2. Condizioni di ammissibilità, 250 – 13.3. Cause ostative, 251 – 13.4. Interventi della Corte costituzionale, 253 – 13.5. Natura giuridica dell'istituto, 255 – 13.6. Procedimento di ammissione, prescrizioni, revoca del beneficio, estinzione della pena, 256 – 13.7. Liberazione anticipata, 260 – 13.8. Inserimento nel mondo del lavoro, 261 – 13.9. Ambito di applicazione della legge, 261.

263 Capitolo XIV

Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi (legge 26 novembre 2010 n. 199 e succ. mod.). Esecuzione domiciliare in deroga (Decreto–legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27)

14.1. Presupposti, 263 – 14.2. Richiesta di applicazione della misura e problemi di coordinamento con la procedura prevista dall'art. 678 c.p.p., come modificato dall'art. 4, c. 1, lett. *b*) d.lgs. n. 123/2018, 265 – 14.3. Contenuti dell'esecuzione della pena presso il domicilio, 269 – 14.4. L'esecuzione presso il domicilio. Condannati tossicodipendenti, 271 – 14.5. Inasprimento della pena per il reato di evasione e aumento della pena per chi commette un delitto non colposo nel corso di una misura alternativa (art. 2 e 3), 272 – 14.6. Natura giuridica dell'esecuzione delle pene detentive presso il domicilio non superiori a diciotto mesi. Scioglimento del cumulo, 272 – 14.7. Esecuzione della pena detentiva presso il domicilio

in deroga. Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 (art. 123), 275.

279 Capitolo XV

Espulsione dallo Stato come sanzione alternativa alla detenzione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. mod.)

15.1. Presupposti dell'espulsione, 279 – 15.2. Natura giuridica del provvedimento di espulsione, 282 – 15.3. Procedimento applicativo dell'espulsione, 283 – 15.4. Applicabilità dell'espulsione a condannati ammessi alle misure alternative, 284 – 15.5. L'espulsione come sanzione alternativa alla detenzione e l'espulsione come misura di sicurezza, 286 – 15.6. Reati ostativi. Scioglimento del cumulo, 286.

289 Capitolo XVI

Procedimento di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione. Esecuzione delle pene accessorie. Controlli sull'esecuzione delle misure alternative

I6.1. Procedimento di sorveglianza (art. 678, c. 1, 1–bis, 1–ter ord. pen.), 289 – 16.2. La pubblicità dell'udienza ed il diritto alla presenza del condannato (art. 678, c. 3.1 e 3.2 ord. pen.), 291 – 16.3. I soggetti legittimati a chiedere le misure alternative alla detenzione (art. 57 ord. pen.), 292 – 16.4. L'esecuzione delle pene accessorie (art. 51–quater ord. pen.), 293 – 16.5. Controlli sull'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, 294.

295 Capitolo XVII

Misure alternative, effettività e tempestività della pena

17.1. Effettività e tempestività dell'applicazione della pena, 295 – 17.2. Il fenomeno del sovraffollamento e delle condizioni di vita all'interno delle strutture penitenziarie. Modifiche legislative, 298 – 17.3. Interventi *de iure condendo*, 301 – 17.4. Interventi *de iure condito*, 305 – 17.5. Il principio della ragionevole durata del processo. Effettività e finalismo rieducativo della pena, 313.

- 315 Abbreviazioni
- 317 Bibliografia

Prefazione

Massimo Lucianetti*

La storia, soprattutto quella moderna, ci insegna che i fini della pena mutano a seconda delle generali e diverse concezioni di società e di Stato.

La nostra Repubblica, non a caso fondata sul lavoro, quale tramite di identità e dignità sociale, ha fatto da subito la sua scelta: l'art. 27 della Carta costituzionale sancisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Una disposizione costituzionale, questa, che discende direttamente dal principio di uguaglianza sostanziale: è la nostra Costituzione che assegna allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli d'ordine sociale per la partecipazione di tutti alla vita del Paese (art. 3) e che chiede a tutti i cittadini di assolvere ai doveri di solidarietà sociale (art. 2).

Aiutare i propri simili in difficoltà, dunque, non è adempiere solo un precetto cristiano ma anche un dovere "laico" di buon cittadino.

È in questo alveo culturale che scorre, e si è dipanata negli ultimi decenni, l'attività di normazione in favore del reinserimento sociale di chi ha conosciuto il carcere o di chi sta per conoscerlo.

La dottrina penalistica, infatti, spenti gli echi più intransigenti della concezione retributiva della pena (v. le stesse teorie cd. neoretributive), ha adottato, come ineludibile bussola d'orientamento, il citato art. 27 per assegnare alla pena, tra le altre, la primaria finalità della rieducazione: una più spinta corrente di pensiero ne fa derivare il vincolo della collettività a doveri rieducativi e solidaristici ai sensi dell'art. 2 della Costituzione (cd. teoria della responsabilità concorrente della collettività).

Da questo avanzato retroterra culturale si è mosso il cd. sistema progressivo nella esecuzione della pena perché la stessa possa, per il condan-

^{*} Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza.

nato non gravemente pericoloso, in futuro conformarsi, nel trattamento individualizzato, alla positiva evoluzione della personalità dello stesso.

Quando, invero, la pena si traduce in un'effettiva opera di rieducazione e di riabilitazione, con al centro il sempre agognato lavoro, e quando, in tal modo, la società riacquista un buon lavoratore ed insieme un buon cittadino, la stessa funzione di stigmatizzazione, di comportamenti penalmente illeciti, cui quotidianamente l'Autorità Giudiziaria è chiamata, acquista un senso in più in termini di utilità sociale ed assume un significato più alto in termini di strumento di civiltà.

È stato il filo conduttore che ricuce queste mie datate riflessioni di uomo e di Magistrato in là con gli anni a mettermi da subito in piena sintonia con lo spirito che anima questa pregevole monografia, sulle misure alternative alla detenzione, del Presidente Gabriele Donatiello e ad agevolarmi nella lettura e nello studio.

Un lavoro mirabile perché improbo per difficoltà e per le sottese finalità.

Le prime legate alla fibrillazione normativa, talora dal contenuto oscillante, che ha caratterizzato l'attività del Legislatore in subiecta materia: si è assistito ad un profluvio di intricate regole tale da far apparire l'Italia, anche per il sistema penitenziario, « somigliante a quella inferma che non può trovar posa in su le piume » (Divina Commedia, Purgatorio, Canto VI).

Le seconde concentrate sulla conseguenziale, concreta esigenza di mettere ordine sistematico in un mosaico dalla difficilissima ricomposizione.

Di qui il grande merito di chi si è accinto, con dedizione, a dare a questo duro lavoro scientifico una composta architettura, da classico manuale, coniugando la completa panoramica delle vigenti misure alternative alla detenzione con una profonda analisi, dei vari istituti giuridici, propria delle più apprezzate monografie.

Un lavoro scientifico di prim'ordine che cade tempestivamente nella letteratura giuridica di settore: da tempo ormai, proprio a seguito dei succedutisi interventi legislativi, si avvertiva la necessità, da parte di operatori e studiosi, di un razionale ed aggiornato approfondimento monografico.

Questa monografia, infatti, non solo ha il pregio del "taglio pratico" che l'Autore, con signorile modestia, intende alla stessa assegnare

ma, nella trattazione, tocca, sovente con apprezzate sintesi, tutti gli aspetti e le questioni più problematiche insorte per ogni argomento, corredati, quindi, di copiose citazioni di decisioni giurisprudenziali di legittimità e di merito.

Per queste ultime si dà opportuno resoconto anche degli eventuali contrastanti indirizzi, in uno alle calzanti opinioni della dottrina, sicché il lettore, assiduo cultore di diritto penitenziario od operatore in genere che sia, si avvale, al fine, di un quadro chiaro ed esaustivo della materia.

Il tutto non solo è frutto del garbo d'autore con cui il Presidente Donatiello ha inteso mettere a proprio agio chi si accinge alla consultazione del testo, ma soprattutto è il prezioso precipitato della sua lunga esperienza professionale alla guida del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, alle cui udienze ho voluto, ogni tanto, prender parte, nella mia qualità di Procuratore Generale della Repubblica, per trarne lumi in questa complicata disciplina.

Il libro si apre con l'art. 27 della Costituzione e si chiude con la stessa disposizione costituzionale.

Si apre, così, per correlare la norma costituzionale all'art.1 della legge sull'ordinamento penitenziario e per sottolinearne, nella individualizzazione del trattamento rieducativo, la «rottura della corrispondenza della pena in fase esecutiva al giudicato», dovendo la pena, in tale fase, per l'avvenire, essere di continuo rimodulata qualitativamente e quantitativamente a cura della Magistratura di Sorveglianza, conformandosi la stessa alla positiva evoluzione della personalità del condannato.

Lo scritto si chiude ancora così rimarcando il finalismo rieducativo della pena: il baricentro della risposta sanzionatoria dovrebbe spostarsi da quella estrema del carcere, certamente la meno "curativa" per il condannato, verso più accessibili misure alternative alla detenzione (cd. misure o sanzioni di comunità).

Queste andrebbero considerate come vere e proprie sanzioni: come evidenziato nel documento finale degli *Stati generali sull'Esecuzione Penale*, «l'art. 27 co. 3 Cost., del resto, parla significativamente non già di pena, bensì di pene che debbono tendere alla rieducazione del condannato, facendo intendere come la tensione rieducativa non debba contrassegnare soltanto il momento espiativo, ma anche la scelta della pena più consona al fatto e al reo».

E perché tali misure alternative siano davvero efficaci sotto il profilo educativo-riabilitativo, sottolinea l'Autore, esse devono avere, dalla loro, la tempestività: dovrebbero essere applicate direttamente dal Giudice della cognizione con la sentenza di condanna, spettando alla Magistratura della Sorveglianza, con il passaggio in giudicato della stessa, il ruolo proprio di "giurisdizione rieducativa", « nell'ottica di garantire un intervento individualizzato e orientato alla risocializzazione, salvaguardando comunque le esigenze di difesa sociale ».

Lo stesso Legislatore, d'altronde, con un recente disegno di legge-delega, intende introdurre nel codice penale la pena della "reclusione domiciliare" da comminarsi, da parte dello stesso giudice della cognizione, obbligatoriamente per tutte le contravvenzioni e per tutti i delitti puniti con la reclusione, nel massimo, fino a tre anni e facoltativamente per i delitti puniti con la reclusione, nel massimo, fino a cinque anni.

Alla scienza penitenziaria l'Autore consegna, per le misure alternative alla detenzione, un quadro completo dello stato dell'arte sotto il profilo del labirinto normativo, degli arresti giurisprudenziali e degli indirizzi dottrinari, puntando, altresì, lo sguardo sulle prospettive per il futuro nella consapevolezza che il sistema penitenziario italiano, *vera emergenza nazionale*, ha bisogno non di « risposte occasionali, dettate dai mass–media o dalle reazioni emotive dell'opinione pubblica », ma di « di interventi adeguati sul piano normativo, organizzativo e strutturale, nel doveroso rispetto del dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena e sui diritti e la dignità della persona ».

Per tutto quanto e per il forte coinvolgimento in me suscitato sono sinceramente molto grato al Presidente Gabriele Donatiello da cui attendiamo nuovi passi illuminanti.

Presentazione

Questo lavoro mi ha accompagnato negli ultimi anni di impegno come Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, attraverso un percorso scandito da momenti di certezze, frustrazioni, illusioni, tutti riconducibili a una esperienza di vita professionale, che, per la natura dell'attività svolta, è stata resa complicata da interventi legislativi in materia penitenziaria non organici e non sempre in linea con i diritti fondamentali della persona. Con la piena giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti l'esecuzione della pena, il Magistrato di Sorveglianza, oltre a garantire i diritti dei detenuti e la corretta applicazione della legge penitenziaria, essendo, per legge chiamato a vigilare sugli istituti di pena e sull'attuazione del trattamento rieducativo del condannato, può incidere notevolmente sull'entità e sulle modalità di esecuzione della pena. Il testo obbliga ad affrontare problematicamente questioni che riflettono il contrasto, tra effettività e certezza della pena in chiave di retribuzione, di prevenzione generale e speciale, di difesa sociale, da un lato, e rieducazione e reinserimento del condannato in chiave di recupero, dall'altro lato, evitando gli effetti desocializzanti della realtà carceraria, accentuati dalla situazione di sovraffollamento. Per l'ipertrofia legislativa, non è facile districarsi tra le norme codicistiche, leggi speciali, diritto penitenziario, continuamente modificato. Ho ritenuto di dedicare largo spazio alla giurisprudenza e meno alla dottrina, sia pure ampiamente richiamata nella bibliografia, per dare un taglio pratico al testo, anche se problematico in alcune sue parti, mettendo in evidenza le ambiguità e le contraddizioni del legislatore. Il testo, senza avere alcuna pretesa di esaustività, cerca di offrire, con il contributo significativo della giurisprudenza, di merito e di legittimità, un quadro delle misure alternative alla detenzione che fosse il più possibile in armonia con i principi costituzionali, nel giusto equilibrio tra difesa sociale e libertà individuale, consapevole anche che una auspicata riforma organica dell'ordinamento penitenziario non è sufficiente se non è accompagnata dal reclutamento e dalla

formazione degli operatori e del personale di polizia penitenziaria, dall'abbandono di istituti penitenziari fatiscenti con la costruzione di nuovi istituti, dal potenziamento degli organi di controllo e dei servizi sociali, in termini di personale, strutture e risorse. Nel licenziare queste pagine, che sottopongo al giudizio, spero, benevolo del lettore, scusandomi per i possibili errori e omissioni, considererò preziose le osservazioni critiche e i suggerimenti per un costruttivo confronto, nella convinzione che il sistema penitenziario, che vive una situazione complessiva di degrado, rappresenta una vera emergenza nazionale, che non richiede risposte occasionali, dettate dai mass—media o dalle reazioni emotive dell'opinione pubblica, ma interventi adeguati sul piano normativo, organizzativo e strutturale, nel doveroso rispetto del dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena e sui diritti e la dignità della persona.

Desidero ringraziare le colleghe dell'Ufficio di Sorveglianza di Potenza, dott.sse Lucia Casale, Candida De Angelis e Paola Stella, che, nel confronto continuo sulle innovazioni legislative e sull'evoluzione della giurisprudenza di merito e di legittimità, hanno assicurato un contributo d'idee spesso innovativo quando non risolutore delle più varie problematiche.